



Comune di Perinaldo

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO COMUNALE

ACQUEDOTTO

Approvato con D.C.C. n. 15 /2013, in data 18.7.2013

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

ARTICOLO 1- FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua potabile agli utenti nonché i rapporti tra il Comune di Perinaldo e il concessionario del servizio.

ARTICOLO 2- DEFINIZIONI.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti.

Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigenti, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna ecc..

Articolazione tariffaria: Elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;

Attivazione: si intende la prima fornitura dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore previa esecuzione dell'allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;

Autorità d'Ambito: L'Ente per la regolazione del servizio idrico integrato istituito come forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi della Legge 5.1.1994, n. 36;

Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.

Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua;

Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il Gestore del servizio che impegna al rispetto del presente regolamento;

Deflusso: passaggio di acqua attraverso una tubazione;

Deposito cauzionale: importo versato dall'utente al momento della stipula del contratto a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo setto e di ogni altro credito che dovesse insorgere, da restituire SENZA INTERESSI, alla chiusura del rapporto.

Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;

Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;

Domanda di allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura

Impianto di distribuzione individuale: le condutture, i raccordi, le apparecchiature, installati a valle del contatore normalmente usate per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano, escluse quelle condutture, individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera e) della Legge 31/2001, la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

Lettura del contatore: è la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente;

Metro Cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a litri 1.000,00.

Perdita occulta: è un guasto non rilevato che interviene a valle del contatore e che porta alla dispersione della risorsa idrica.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;

Presa: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale;

Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore del servizio o per altri interventi del Gestore del servizio a seguito di richiesta dell'utente o di altro soggetto interessato alla prestazione.

Punto di consegna: è rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente deve essere posizionato il contatore.

Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.

Sospensione della fornitura: Temporanea chiusura della erogazione della risorsa idrica.

Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere all'apposito vano entro cui risultano alloggiate le apparecchiature;

Variazione nel contratto di fornitura: si ha la variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta al subentro nel contratto stesso.

Tipologia di utenza: Categoria che è attribuita al contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica.

Titolare del contratto di fornitura: E' la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento.

Unità immobiliare: E' la singola unità abitativa o fabbricato o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito dai regolamenti edilizi.

Utente: E' l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere per sottoscrivere un contratto di fornitura con il Gestore del servizio.

Utente residente: E' la persona fisica che ha dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di fornitura stipulato con il Gestore del servizio.

Utente non residente: tutti gli altri utenti.

Utenze condominiali: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il gestore del servizio non ha stipulato i singoli contratti di fornitura.

Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servito da un contatore generale, con le quali il gestore del servizio ha stipulato singoli contratti di fornitura.

Utenze preesistenti: utenze in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Voltura dell'utenza idrica: si ha la voltura dell'utenza idrica quanto vi è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui il precedente titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA.

La Società Acquedotto di Savona S.P.A. gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nei limiti di disponibilità consentiti da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, entro il Territorio del Gestore del servizio, nonché di altre Amministrazioni, nel rispetto di pattuizioni con detti enti e delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia.

Il gestore del servizio garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna (c.d. stacco).

L'acqua distribuita è potabilizzata nell'osservanza dell'ordinamento vigente in conformità ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano; in taluni casi l'acqua può essere distribuita non potabilizzata esclusivamente per usi irrigui.

Il Gestore del servizio assume l'obbligo di fornire il servizio idrico nelle zone di cui al precedente punto già servite alla data in vigore del

presente regolamento e promuove, secondo le proprie possibilità, l'approvvigionamento delle località discoste e di stabili esistenti al di fuori di tale zone, pertanto, lo stesso si riserva di subordinare l'accoglimento di istanze di fornitura alla corresponsione da parte dei richiedenti di un contributo (parziale o totale) sulle spese di costruzione della tubazione e degli impianti necessari.

La fornitura di acqua, può essere effettuata:

- ✓ a deflusso libero con misura a contatore;
- ✓ a deflusso limitato con misura a contatore;
- ✓ a deflusso continuo con misura a bocca tassata;
- ✓ forfait;

ARTICOLO 4- REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE.

Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dalla legge vigente.

E' vietato destinare ad uso potabile e domestico, acque che non siano state giudicate idonee a tal uso dal Servizio Igiene Pubblica e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalla legge ed in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 5 – SOGGETTO CUI E' DESTINATA LA FORNITURA.

La fornitura di acqua, sia a deflusso libero con misura a contatore, sia a deflusso limitato con misura a contatore che a deflusso continuo con misura a bocca tassata, è effettuata al proprietario dell'immobile (o al titolare della concessione edilizia) previa stipulazione di contratto di fornitura.

Nel caso di forniture temporanee, che possono essere effettuate a soggetti diversi dal proprietario, il contratto è sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante se trattasi di Ente.

Il Gestore del servizio, allo scopo di conseguire il risparmio della risorsa idrica, persegue le seguenti iniziative:

1. per le nuove forniture, installa contatori per ciascuna unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto territoriale;
2. Laddove, invece, la consegna e la misurazione siano già effettuate per utenze raggruppate, procede, progressivamente alla separazione delle stesse ed alla posa di singoli gruppi di misura, in appositi spazi liberamente accessibili al personale dell'ente o incaricato da questo, laddove tecnicamente possibile; peraltro la separazione delle utenze raggruppate e la posa dei singoli gruppi di misura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte dei Clienti:
 - a) il tratto di tubazione compreso tra la presa stradale (c.d. "stacco") sino ai singoli contatori di ciascuna unità abitativa dovrà restare di proprietà condominiale o del Cliente;
 - b) sulla predetta tratta di tubazione non dovranno essere presenti altri e diversi allacci e la stessa dovrà essere stata realizzata secondo le vigenti norme in materia e trovarsi in normali condizioni di manutenzione;
 - c) tutti gli interventi sul sistema di distribuzione predetto saranno eseguiti dal Gestore del servizio ed a spese del cliente, con esclusione delle opere murarie, degli scavi e dei ripristini di pavimentazioni in proprietà privata che, invece, saranno eseguiti a cura e spese del condominio predetto o del singolo cliente interessato, in maniera collegato e coordinata dal Gestore del servizio.
 - d) avuto riguardo per gli obblighi di custodia della tubazione di distribuzione, resterà a carico del condominio o del cliente la responsabilità per i danni di qualunque natura che possano essere arrecati da fuoriuscita di acqua nel

tratto di tubazione compreso fra la presa stradale (c.d. stacco) ed i singoli contatori di ciascuna unita abitativa.

ARTICOLO 6 – DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI.

La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità ed agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto è obbligatorio l'allacciamento allo stesso.

Qualora l'abitazione risulti servita sia dall'acquedotto che da altra forma autonoma di approvvigionamento (secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento) devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili. Pertanto è fatto obbligo provvedere alla separazione degli impianti interni al fine di impedire la miscelazione delle acque.

ARTICOLO 7 – FORNITURE PER USO PUBBLICO.

Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere gestore del servizio e per le esigenze connesse ad una collettività, con particolare riferimento a:

- ✓ fontane pubbliche
- ✓ impianti destinati al lavaggio delle strade all'annaffiamento dei giardini pubblici ed al lavaggio delle fognature;
- ✓ impianti per pubblici lavatoi, bagni pubblici ecc..;
- ✓ impianti destinati a pubblici servizi comunali;
- ✓ impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico.

ARTICOLO 8 – DIVIETI.

E' severamente vietato a chiunque:

1. Prelevare l'acqua da fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici o altri impieghi domestici

nonché di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma, ecc, al fine di convogliare l'acqua;

2. Prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale, dei giardini pubblici, di lavaggio fognature ecc..;
3. Prelevare acqua delle bocche e dagli idranti antincendio se non per spegnimento di incendio;
4. Utilizzare acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi;

L'accertamento dei prelievi abusivi delle utenze per uso pubblico darà luogo all'applicazione delle penali previste dal presente regolamento.

Sono considerati abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del punto di consegna.

Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore del servizio. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una sanzione.

ARTICOLO 9 – USI DELL'ACQUA E FORNITURE.

Ai fini dell'utilizzo dell'acqua e dell'applicazione delle tariffe sono individuate le seguenti categorie di utenza:

a) *Uso civile domestico:* è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa. A sua volta nelle utenze per uso civile domestico si distingue, con applicazione di quote fisse differenziate, *tra utente residente e non residente.*

La somministrazione può essere concessa anche per i seguenti usi cui corrispondono profili tariffari differenziati:

b) *Uso civile non domestico:* rientrano in tale tipologia le utenze che utilizzano l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati

ad attività industriale, commerciale, agricola (anche magazzini), artigianale, di altro settore terziario, turistico-ricettiva;

c) *Usa irriguo:* la fornitura ad uso irriguo è riservata alle aziende agricole, ai proprietari di terreni coltivati ed alle utenze alberghiere per l'annaffiamento dei giardini sulla base di autocertificazione che l'amministrazione si riserva di verificare;

d) *Usa temporaneo e/o forniture straordinaria:* Per l'uso temporaneo la somministrazione può essere concessa per i seguenti casi:

- ✓ cantiere;
- ✓ svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- ✓ erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico sanitarie particolari.

e) *Usa allevamento;*

f) *Impianti antincendio:* Il gestore del servizio può fornire acqua per idranti, bocche antincendio ed impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio) mediante specifico contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva. L'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura di diametro compatibile con la rete distributiva. Tale apparecchio sarà debitamente piombato dal Personale addetto ed in caso di uso l'utente dovrà tempestivamente provvedere alla richiesta di nuova piombatura. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Gestore del servizio in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio. L'utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità. I contratti di fornitura acqua per impianti antincendio saranno assoggettati ad un canone fisso;

g) Altri usi: Il gestore del servizio può fornire acqua per usi diversi di quelli indicati ai precedenti punti, compresa l'alimentazione delle piscine

Ad ogni utenza DOMESTICA finale è assicurata una dotazione minima pro-capite giornaliera nelle 24 ore.

ARTICOLO 10 –TARIFFE.

La tariffa dovuta per la fruizione del servizio idrico, fino a quando il servizio idrico integrato non sarà gestito all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O) di cui alla legge 36/1994 e s.m.i., è disciplinata dalla vigente normativa con riferimento alle direttive del C.I.P.E. ed ai pareri della C.C.I.A.A. di Imperia.

Dopo che sarà attuata la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell' A.T.O. le disposizioni di cui sopra saranno definitivamente abrogate ed entrerà in vigore il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio stesso di cui al Decreto del Ministero LL.PP. dell'1.8.1996. e s.m.i.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE DEL SERVIZIO NEI CASI DI INTERRUZIONI, SOSPENSIONI O DIMINUZIONI NELL'EROGAZIONE.

Il Gestore del servizio non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di acqua dovute a cause di forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad eventi meteorologici avversi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti della rete idrica.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il gestore del servizio avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

In nessuno dei casi il cliente/utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, dotato, se necessario, di impianto di risollevarimento (autoclave, elettropompe...).

Analogamente il Gestore del servizio non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, che possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua: il cliente/utente in questi casi è invitato a dare immediatamente segnalazione all'azienda che provvederà, se del caso, ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

Il Gestore del servizio non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature o impianti del cliente/utente, o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua fosse sottoposta dal cliente/utente medesimo.

ARTICOLO 12 – RICHIESTA DI FORNITURA.

Per ottenere la fornitura di acqua o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica domanda che il gestore del servizio si riserva di accettare o respingere motivatamente.

La fornitura avviene a seguito di idonea richiesta da presentarsi presso gli uffici comunali su appositi moduli e si distingue in:

- a) Fornitura per utenze prive di allaccio
- b) Fornitura per utenze già allacciate

ARTICOLO 13 – RICHIESTA DI FORNITURA PER UTENZE NON ALLACCIATE.

La richiesta di fornitura deve essere presentata al Gestore del servizio su appositi moduli. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio ed il tipo di utenza in relazione all'utilizzo dell'acqua. Dovranno essere altresì indicati gli estremi catastali degli immobili e la categoria nonché allegata copia della planimetria dell'immobile.

Il gestore del servizio si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

Quest'ultimo, una volta completata l'istruttoria, comunica al richiedente, previo sopralluogo e redazione di idoneo preventivo spesa, l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio ed i diritti per le attività di istruttoria. Nel caso di accettazione scritta da parte del richiedente dell'importo come sopra comunicato, sarà stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allaccio da parte del gestore del servizio.

Il Gestore del servizio potrà concordare con l'utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi, vengano effettuati direttamente da quest'ultimo; in tal caso l'utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari alla realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore del servizio a cui competerà una funzione di controllo.

L'utente dovrà corrispondere al Gestore del servizio, a fronte del contratto, le spese amministrative e quelle tecniche per le attività svolte dal Gestore del servizio nonché i diritti per le attività di istruttoria.

ARTICOLO 14 – RICHIESTA DI FORNITURA SU UTENZE ALLACCIATE.

La richiesta di fornitura su utenze già allacciate deve essere presentata al Gestore del servizio su appositi moduli. Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è stato chiuso e suggellato

la riattivazione del servizio con dissugello dell'apparecchio misuratore stesso può essere effettuata solo dal Gestore del servizio:

- a) In seguito a riattivazione del contratto se l'utente che richiede la riattivazione sia lo stesso titolare del contratto;
- b) Con la stipula di un nuovo contratto se il richiedente è soggetto diverso dal titolare del contratto (subentro).

In tali casi il richiedente corrisponderà al Gestore del servizio:

- ✓ Le spese di riattivazione nel caso di cui al punto a);
- ✓ Le spese di riattivazione oltre a quelle amministrative di stipula di un nuovo contratto nel caso di cui al punto b);
- ✓ Le eventuali morosità nei termini di legge.

In entrambi i casi, le spese verranno addebitate sulla prima fattura di consumo emessa dal Gestore del servizio.

Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è aperto (subentro) il richiedente potrà comunicare al Gestore del servizio la lettura del consumo, unitamente al precedente titolare dell'utenza. I consumi al nuovo titolare saranno calcolati da tale lettura. In mancanza di tale comunicazione il gestore del servizio provvederà con proprio incaricato ad effettuare la lettura.

Nel caso di subentro il richiedente corrisponderà le spese amministrative per la stipula di un nuovo contratto nonché i diritti di istruttoria della pratica che saranno addebitati sulla prima fattura emessa.

ARTICOLO 15 - RICHIESTE DI FORNITURA PER USO IRRIGUO.

La richiesta di fornitura per uso irriguo deve essere presentata al gestore del servizio su appositi moduli.

Per l'utilizzo ad uso irriguo deve essere specificata l'ubicazione dei terreni, dell'eventuale serbatoio di raccolta, nonché, nel caso di utilizzo di serbatoio di proprietario diverso dall'utilizzatore, il nominativo di questo e l'autorizzazione all'uso del serbatoio. Il gestore del servizio si

riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica. Inoltre, il gestore del servizio, si riserva di:

1. Installare un apparecchio di misura (contatore) a tutte le utenze irrigue. In questo caso viene comunque stabilito un minimo contrattuale che l'utente è tenuto a pagare in ogni caso, (consumo impegnato) mentre i consumi eccedenti sono fatturati in sede di conguaglio annuale;
2. Richiedere il pagamento dei consumi in maniera forfetizzata, in relazione al quantitativo impegnato per rilevazioni con il sistema "a deflusso continuo con bocca tassata".

Le forniture effettuate ad utenti non dotati di serbatoio di raccolta, verranno rilevate tramite contatore al quale il Gestore del servizio applicherà un limitatore di portata.

ARTICOLO 16 – RICHIESTA DI FORNITURA PER UTENZE SU STRADE NON CANALIZZATE.

La richiesta di somministrazione per utenze su strade non canalizzate deve essere presentata al gestore del servizio su appositi moduli. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio ed il tipo di utenza in relazione all'utilizzo dell'acqua. Il Gestore del servizio si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

A seguito di tale richiesta lo stesso deciderà se procedere o meno alla realizzazione della nuova tratta di rete a proprie esclusive spese. Diversamente il Gestore del servizio potrà altresì stabilire di procedere alla realizzazione della nuova tratta di rete, allorché venga corrisposto dal richiedente un contributo a fondo perso per il totale o parziale finanziamento delle spesa di realizzazione degli impianti.

Nel caso in cui il gestore del servizio decida di non realizzare la nuova tratta di rete, potrà concordare con l'utente che i lavori di realizzazione della nuova tratta di rete o parte di essi vengano effettuati quest'ultimo a sua cura e spese. In tal caso l'utente dovrà provvedere agli atti tecnici

necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche indicate al quale competerà una funzione di controllo. Per le attività tecniche di controllo effettuate dal Gestore del servizio il richiedente verserà un corrispettivo da quantificarsi di volta in volta, in relazione all'impianto da realizzare.

Le richieste di cui al presente articolo potranno essere rifiutate a giudizio esclusivo del Gestore del servizio, in relazione ai limiti di potenzialità degli impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

ARTICOLO 17- DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA.

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile-domestico, è facoltà del Gestore del servizio rifiutare la richiesta, revocare o sospendere la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o si presentino gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore del servizio stesso.

La fornitura potrà essere altresì rifiutata quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano le forniture richieste.

ARTICOLO 18 - AVVIO DELLA FORNITURA - CONTRATTO DI FORNITURA.

Il Gestore del servizio darà avvio alla fornitura, previa sottoscrizione del Contratto di fornitura da parte dell'utente o del legale rappresentante o da soggetto a ciò delegato. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'utente, oltre al bollo, si obbliga al pagamento delle competenze accessorie, quali ad esempio spese di istruttoria, diritti contrattuali, contributo allacciamento, anticipo sui consumi ecc.. secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il Gestore del servizio darà avvio alla fornitura:

- dalla data di realizzazione dell'allacciamento;
- dalla data della lettura dell'apparecchio misuratore, conseguente la variazione contrattuale, effettuata dagli utenti uscente e subentrante;
- dalla data del dissuggello dell'apparecchio misuratore effettuata del Gestore del servizio.

Il Gestore del servizio provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente se diverso da quello fiscale.

ARTICOLO 19 - TITOLARE DEL CONTRATTO E DURATA- ANTICIPI SUI CONSUMI.

Il contratto viene stipulato con il proprietario dell'immobile cui si riferisce.

In deroga al comma precedente, con riferimento a particolari esigenze da valutarsi di volta in volta da parte dell'ufficio acquedotto, il contratto può essere stipulato con il fruitore del servizio (affittuario, conduttore, ..) il quale deve produrre, oltre al contratto di affitto registrato, l'autorizzazione del proprietario.

La rilevazione dei consumi avverrà con le modalità indicate nei successivi articoli.

La validità dei contratti di fornitura/somministrazione è di norma a tempo indeterminato. Tuttavia, per particolari casi valutati insindacabilmente dal Gestore del servizio, possono essere stipulati contratti a tempo determinato.

All'atto della stipula del contratto di fornitura, all'utente, in relazione alla tipologia della fornitura, viene richiesto un deposito cauzionale (infruttifero) o un deposito cauzionale (infruttifero) il cui ammontare viene determinato dal Gestore del servizio in relazione alle caratteristiche dell'utenza. Tale anticipo o deposito, che sarà addebitato sulla prima bolletta utile, potrà inoltre essere aggiornato, anche in corso

di contratto, in relazione all'andamento della fornitura e delle relative tariffe.

Il Gestore del servizio, in caso di insolvenza dell'utente, o in altri casi stabiliti dal presente regolamento, potrà incamerare tale anticipo fino a concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente regolamento e/o della normativa vigente.

L'importo dell'anticipo sarà restituito o conguagliato per compensazione in caso di cessazione del contratto di fornitura.

Non è prevista la restituzione o il conguaglio in caso di risoluzione del contratto.

Per fornitura di grossa entità, in alternativa all'anticipo sui consumi o al deposito cauzionale, può essere richiesta idonea fideiussione.

Qualora, per motivazioni tecniche accertate dal personale addetto del Gestore del servizio, non sia possibile l'installazione di singoli contatori in edifici con più di una unità immobiliare, è facoltà dello stesso concedere l'installazione di un solo contatore. In tale caso gli utenti devono individuare un proprietario delegato alla sottoscrizione del contratto ed il quale si dovrà assumere tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dalla fornitura dell'acqua.

ARTICOLO 20- VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA.

Si ha la voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali il precedente utente; resta ferma per il gestore del servizio la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, ai pagamenti dei bolli, del deposito cauzionale/anticipo sui consumi e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo.

ARTICOLO 21 – SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA.

Si ha il subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto ed è riservato al coniuge, o altro erede.

Il subentrante si assume tutti i diritti ed obblighi del precedente intestatario sulla base delle leggi vigenti, e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo, senza il pagamento di alcun diritto di voltura.

Qualora, entro 180 giorni dal decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla stipula di un nuovo contratto, si provvederà alla sospensione della somministrazione.

ARTICOLO 22- RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione ai competenti uffici comunali nonché all'ente gestore.

La richiesta di recesso comporta la chiusura del contatore, l'eventuale rimozione dello stesso o in alternativa la cessazione del rapporto contrattuale

Il gestore del servizio provvederà all'emissione della fattura finale sulla quale verranno altresì addebitate le spese per il suggello dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso e/o per la chiusura della presa stradale.

ARTICOLO 23- SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Gestore del servizio si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati dell'utenza in caso di volture o variazioni;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;
- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenute degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Gestore del servizio;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore del servizio;
- h) manomissione del contatore, degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso ed il compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;
- i) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.
- j) qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei dalle competenti autorità;
- k) Fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente.

La sospensione sarà disposta dopo 10 giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere: *c) prelievi abusivi, d) cessione di acqua a terzi h) manomissione del contatore degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso/ compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;*

Il preavviso è ridotto a 48 ore nei casi previsti dalla lettera *f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Gestore del servizio;- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore del servizio; - k) Fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente;*

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione il contratto si intende risolto per inadempimento ed il Gestore del servizio potrà rimuovere il contatore.

ARTICOLO 24- RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA.

La riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente sospesa o cessata per risoluzione del contratto, comporta il pagamento dei corrispettivi stabiliti per diritti di riapertura/riattivazione utenza, nonché ove applicate, delle eventuali penali, sanzioni e morosità.

ARTICOLO 25 – PRELIEVI ABUSIVI.

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore del servizio.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dallo stesso Gestore del servizio.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua

per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono considerati abusivi.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'azienda e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi di acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, le manomissioni agli strumenti di misura (contatori o lenti idrometriche), la manomissione dei sigilli e/o compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura sono assoggettati al pagamento delle penalità al successivo art. 38 nonché all'allegato b) del presente regolamento.

E' fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore del servizio di sospendere l'erogazione senza obbligo di alcun preavviso, nonché di procedere alla risoluzione del contratto.

Tutti i prelievi abusivi saranno denunciati alle competenti autorità e perseguiti a norma di legge.

CAPO II - NORME TECNICHE –

ARTICOLO 26 – ALLACCIO.

Per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l'apparecchio di misura, di norma installato su suolo pubblico al limite della proprietà privata.

La realizzazione dell'allaccio può avvenire:

- a cura e spese del Gestore del servizio con contributo spese a carico dell'utente. Il contributo viene determinato a seguito di richiesta di allaccio da parte dell'utente, previa redazione di apposito preventivo di spesa;

- a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore del servizio al quale spetta la direzione dei lavori.

La proprietà dell'allaccio è del Gestore del servizio. Il versamento da parte dell'utente del contributo per la realizzazione dell'allaccio non comporta acquisizione di diritti sullo stessa da parte dell'utente medesimo.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' vietato derivare acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso del Gestore del servizio.

Quest'ultimo, per ragioni tecniche e di razionalizzazione del servizio, può richiedere all'utente in fase di realizzazione di allacciamenti/tratti di rete mediante la posa di una tubazione di maggior diametro onde consentire la fornitura idrica a più utenza. In questo caso interverranno particolari accordi economici con l'utente.

In tale caso tutti gli apparecchi e le opere relativi all'allacciamento, tanto sul suolo pubblico che privato, restano di proprietà del Gestore del servizio che, a propria discrezione, può eseguire successivi nuovi allacciamenti sulla stessa condotta.

Articolo 27- LAVORI DI ALLACCIO-MANUTENZIONE.

L'allacciamento è realizzato eseguendo i lavori di derivazione dalla condotta distributiva fino all'apparecchio di misura compreso, ai sensi di quanto descritto nel presente regolamento.

Spetta al Gestore del servizio determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, contatore ecc.) in relazione alla tipologia della fornitura, nonché il percorso delle diramazioni, la posizione del misuratore e di altri eventuali accessori idraulici

Tutte le attività di manutenzione dell'allaccio, di qualsiasi tipo esse siano sono effettuate dal Gestore del servizio, il quale potrà richiedere un contributo spese a carico dell'utente.

ARTICOLO 28- PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE.

Il confine tra il suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza e gli oneri; pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano al gestore del servizio e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro.

Quando sopra non si applica alle condotte idriche per forniture ad uso irriguo alla cui manutenzione provvede direttamente l'utente, a propria cura e spese, e sotto la vigilanza tecnica del Gestore del servizio

Gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata è a intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.

ARTICOLO 29 -IMPIANTI DI ADDUZIONE.

Ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'utente è tenuto a concedere al Gestore del servizio la disponibilità, gratuita e sancita da apposito accordo scritto, di un sito con diretto accesso dalla strada ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura delle quali il Gestore del servizio rimane proprietario.

Nelle zone ove la pressione sia (o possa essere) insufficiente, il Gestore del servizio potrà richiedere l'installazione, a cura e spese dell'utente e sotto la sorveglianza tecnica, di idonea autoclave e relativo serbatoio in accordo con le prescrizioni di legge e del presente regolamento.

ARTICOLO 30 – PERMESSI E SERVITU’.

L’utente è tenuto a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione per le opere necessarie a consentire l’allacciamento e/o la fornitura e dovrà comunque agevolare il Gestore del servizio per il migliore esercizio della somministrazione.

La somministrazione è comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quanto altro necessario alla costruzione ed all’esercizio degli impianti occorrenti, ivi comprese le autorizzazioni all’allaccio di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 31 – PUNTO DI CONSEGNA.

La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore del servizio alla bocca di uscita dell’apparecchio di misura altrimenti detta “punto di consegna”. (contatore, o per forniture a bocca tassata, a forfait, bocca di erogazione del serbatoio).

Tutti gli interventi sulle opere di condotta, i lavori ed i materiali relativi per la derivazione di acqua dalle reti dell’impianto fino al punto di consegna, sono eseguiti dal Gestore del servizio in via esclusiva ed a spese dell’utente.

Qualora si rendano necessarie riparazioni indifferibili ed urgenti sulle tubazioni di derivazione, per evitare pericolo di un danno grave e prossimo a persone e/o cose, il Gestore del servizio si riserva di eseguire tali interventi direttamente, senza preventivo interpello dell’utente, addebitando le spese relative a quest’ultimo sulla prima bolletta utile.

ARTICOLO 32 – APPARECCHI DI MISURA.

Ogni utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell’allaccio, fornito ed installato esclusivamente dal Gestore del servizio che e avrà la esclusiva proprietà.

La somministrazione di acqua alle utenze irrigue, avviene secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di installare contatori (sia in corrispondenza dei serbatoi di raccolta che c.d. punto di “stacco”) ai fini della verifica dei consumi. In caso di consumi superiori ai quantitativi impegnati contrattualmente il gestore del servizio provvederà ad emettere fattura di conguaglio secondo le vigenti tariffe.

Di norma l’acqua viene somministrata attraverso il contatore.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore del servizio, salvo possibilità di rivalsa sull’utente da addebitarsi sulla prima bolletta utile o in alternativa la possibilità di richiedere un canone per il noleggio e la manutenzione, e restano di sua esclusiva proprietà.

Il gestore del servizio stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore, in funzione della tipologia dell’utenza.

Il contatore dovrà essere collocato nel luogo stabilito dal Gestore del servizio, sentito l’utente, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato;

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore del servizio.

L’utente deve far eseguire, a proprie spese, e secondo le istruzioni dell’Azienda, tutti gli impianti necessari all’allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore del servizio lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Lo sportello a protezione del contatore deve rispondere alle caratteristiche indicate dal Gestore del servizio. Deve essere installato a cura e spese dell’utente al quale spetta inoltre la manutenzione.

Qualora durante l’esecuzione del contratto, il gestore del servizio ritenga l’apparecchio di misura non adeguato, può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione dello stesso con altro di diametro o tipo diverso. Nel caso sia necessaria una variazione del calibro, per mutate caratteristiche dell’utenza, il gestore del servizio si riserva di

addebitare all'utente le spese relative e l'utente si obbliga a sottoscrivere l'aggiornamento del contratto.

Il Gestore del servizio ha, comunque ed in ogni caso, facoltà di sostituire gli apparecchi di misura per esigenze tecniche.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il gestore del servizio può procedere in qualsiasi momento alla sostituzione e potrà altresì prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per la loro collocazione in luoghi più idonei e di più facile accesso per le operazioni di lettura e di controllo.

ARTICOLO 33- CUSTODIA DEI CONTATORI E DEGLI APPARECCHI DI MISURA.

Il Gestore del servizio provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde alla loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore del servizio, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore del servizio di denunciare il fatto alle competenti autorità.

E' diritto dovere dell'utente verificare periodicamente gli apparecchi di misura allo scopo di individuare eventuali anomalie.

L'utente deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria, (ivi compreso il gelo) o dolo, ed è tenuto, pertanto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

ARTICOLO 34- SPOSTAMENTO DEL CONTATORE.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo di personale incaricato dal Gestore del servizio.

Il gestore del servizio ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla rilevazione dei consumi, alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione, oppure inidoneo per motivi di sicurezza e prevenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, in caso di inadempienza il gestore del servizio ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

Il cittadino può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà eseguito dal Gestore del servizio, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l'allacciamento, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ad a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

ARTICOLO 35 – UTILIZZO DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOME.

L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile o igienico-sanitario è subordinato all'esistenza di Concessione Demaniale e soggetto al rilascio di nulla-osta del Servizio Igiene Pubblica rilasciato in base alle vigenti normative nonché all'esito favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche.

Il nulla-osta del Servizio Igiene Pubblica stabilisce anche la frequenza dei controlli periodici.

Le analisi sopra indicate, i controlli ecc.. sono a cura e spese del proprietario dell'impianto,

Le eventuali fonti di approvvigionamento autonome, destinate ad uso igienico-sanitario e/o potabile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 30 gg. dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari.

Decorso tale termine l'amministrazione comunale si riserva di effettuare i necessari controlli.

Ai soggetti che utilizzano fonti di approvvigionamento autonome in assenza di concessione demaniale, senza i necessari nulla-osta ecc.. verrà applicata sanzione amministrativa pari ad € 300,00. L'amministrazione comunale provvederà alla immediata segnalazione alle competenti autorità.

Nel caso in cui l'utente utilizzi le fonti di approvvigionamento sopra indicate - totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Gestore del servizio, dovrà installare, a proprie spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore del servizio, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

Tali apparecchi di misura, saranno forniti ed installati dal Gestore del servizio, che si rivarrà sull'utente per tutte le spese conseguenti. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, per quanto applicabili.

ARTICOLO 36- IMPIANTO INTERNO.

32.1. Gli apparecchi e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dopo l'apparecchio di misura sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia.

32.2 Il gestore del servizio non è responsabile della qualità dell'acqua dopo l'apparecchio di misura.

ARTICOLO 37 - COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI.

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto, o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchio macchine elettriche, elettrodomestici ecc...

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

ARTICOLO 38 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI ETC. - Dispositivi di rilancio di utenze private.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, nono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori di tipo e con modalità di impianto approvate dal Gestore del servizio, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore del servizio potrà esigere, oltre alla installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto

interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal Gestore del servizio, che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione di acqua.

Tutti i dispositivi di rilancio installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private devono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno.

ARTICOLO 39 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI IMPIANTI IDRICI PRIVATI.

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi di accumulo, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.

Il Gestore del servizio si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza l'azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, l'azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

CAPO III - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

ARTICOLO 40- ACCERTAMENTO DEI CONSUMI.

L'accertamento dei consumi avviene sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale incaricato del Gestore del servizio.

Per le forniture "a forfait" verranno fatturati i quantitativi impegnati, nonché in sede di conguaglio annuale il Gestore del servizio si riserva la facoltà di al fine di poter procedere alla fatturazione di consumi supplementari.

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private. La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal gestore del servizio e comunque almeno una volta l'anno. Il Gestore del servizio si riserva la possibilità di effettuare letture supplementari.

In caso di manomissione degli apparecchi di misura, di anomalia di funzionamento e nel caso di arresto dell'apparecchio di misura il consumo è determinato dal Gestore del servizio sulla base di accertamenti e calcoli insindacabili. Il gestore del servizio applicherà altresì una penale di cui al successivo art. 38 nonché all'allegato b) del presente regolamento.

Per le sole utenze domestiche, in caso di impossibilità di effettuare la lettura per motivi non imputabili al Gestore del servizio (contatore non leggibile, impossibilità di accedere ai vani/locali di alloggiamento) ed in caso di arresto dell'apparecchio di misura si procederà alla fatturazione dei consumi per un importo pari alla dotazione minima annua pro-capite (lt. 150/giorno per ogni componente del nucleo familiare e cioè mc. 54,75 per ogni componente del nucleo familiare così come risultante da certificazione anagrafica, con un minimo di mc. 109,50) oltre all'applicazione di una SANZIONE.

Per le altre tipologie di utenza, si procederà come indicato al comma 4 del presente articolo.

ARTICOLO 41 – PAGAMENTI E MOROSITA'.

I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati dall'utente entro la data di scadenza indicata nelle fatture con le modalità stabilite dal Gestore del servizio. Il sistema, la frequenza di fatturazione e la riscossione sono stabilite dal Gestore del servizio.

Per il recapito delle fatture, gli utenti sono tenuti al pagamento delle relative spese.

Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'utente il diritto di sospendere il pagamento ed in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a/r entro un mese dalla data di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'ufficio acquedotto. Al termine dei necessari riscontri, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta, il gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile.

In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il gestore del servizio ha diritto ad applicare un'indennità di mora nella misura del 5% dell'importo della fattura stessa. Il gestore invia all'utente, dopo 60 giorni dalla scadenza della fattura non pagata, una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata a/r con richiesta di pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. Trascorso tale termine il gestore del servizio invia all'utente, direttamente o tramite legale esterno, una ulteriore lettera a mezzo raccomandata a.r. mediante la quale comunica che, se entro 5 giorni non avrà ricevuto dall'utente documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, si procederà alla sospensione della fornitura del servizio con chiusura e rimozione dell'apparecchio di misura e recupero giudiziario del credito e di tutte le spese e gli oneri conseguenti.

L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione. Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Gestore del servizio a tutela dei propri

diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell'allacciamento.

E' facoltà del gestore del servizio attingere dall'anticipo sui consumi, dal deposito cauzionale o dalla polizza fidejussoria, a fronte di eventuali crediti di qualsiasi tipo e natura nei confronti dell'utente, con particolare riferimento a spese per forniture, interventi di riparazione, ripristino, penali e altro.

ARTICOLO 42 - SANZIONI.

Salvo che il caso non costituisca reato, per comportamenti contrari a quanto previsto dal presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- usi impropri e rivendita acqua € 500,00 (cinquecento,00)
- prelievi abusivi € 500,00 (cinquecento,00)
- manomissioni agli strumenti (contatori o lenti idrometriche), la manomissione dei dei sigilli e/o compimento di qualunque operazione destinata a rendere a irregolare il funzionamento degli strumenti di misura sono assoggettati al pagamento da € 200,00 (duecento,00) a €2000,00 (duemila,00);
- utilizzo fonti approvvigionamento autonome senza necessarie autorizzazioni € 300,00 (trecento,00)

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 43 - CONTRATTI DI UTENZA .

Non avendo il Comune di Perinaldo la gestione diretta del servizio di acquedotto, i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore del servizio e sottoscritti dall'utente.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, il Gestore del servizio si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

ARTICOLO 44 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

ARTICOLO 45 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO.

Le norme del presente regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successivi provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate al responsabile del servizio acquedotto, dagli agenti di polizia urbana, dal personale incaricato dal Gestore del servizio per il servizio di manutenzione della rete idrica.

E' facoltà di chi rileva la violazione redarre apposito verbale.

ARTICOLO 46 - RECLAMI E COMUNICAZIONI.

I reclami e le comunicazioni devono essere presentati al Gestore del servizio – Ufficio Acquedotto –

Il Gestore del servizio non si assume nessuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli utenti o tra gli utenti e soggetti terzi.

Per ogni controversia tra il Gestore del servizio e gli utenti è competente il foro di Imperia.

ARTICOLO 47 - RECUPERO CREDITI

Il Gestore del servizio procede al recupero delle somme secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 48 – IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.

Il personale dipendente del Gestore del servizio o incaricato a seguito di affidamento del servizio di manutenzione ecc.. autorizzato dal Gestore del servizio stesso in relazione agli incarichi ricevuti, deve essere munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, deve esibire nell'espletamento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 49- RINVII.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ARTICOLO 50 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.